

Delibera n° 1364

Estratto del processo verbale della seduta del
10 luglio 2015

oggetto:

PATTO TRA REGIONE E I COMMISSARI STRAORDINARI/DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>assente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Cristiano SHAURLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Premesso che:

- ai sensi degli art. 3, comma 6 e art. 3-bis, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il rapporto di lavoro dei direttori generali delle aziende sanitarie è esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato i cui contenuti, ivi compreso i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, così come modificato ed integrato dal d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319 prevede, tra l'altro, che il trattamento economico dei direttori generali possa essere integrato da un'ulteriore quota, fino al 20 per cento del medesimo, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dalla Regione, misurati mediante appositi indicatori;
- l'art. 7, comma 2 della L.R. n. 7 del 26 marzo 2009, vincola il 25 per cento del compenso integrativo del direttore generale al rispetto dei tempi massimi di attesa di cui art. 1., comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502;

Vista la L.R. n. 17 del 16 ottobre 2014, recante, a decorrere dal 1 gennaio 2015, il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme di programmazione sanitaria e sociosanitaria;

Visto l'art. 3 della suddetta legge regionale con il quale si dispone che sono enti del Servizio sanitario regionale:

- a) le Aziende per l'assistenza sanitaria;
- b) l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;
- c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico "Burlo Garofolo" di Trieste e "Centro di riferimento oncologico" di Aviano;
- d) l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS);

Visto l'art. 5 della suddetta legge regionale il quale dispone che sono Aziende per l'assistenza sanitaria:

- a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.1 "Triestina";
- b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 "Bassa Friulana-Isontina";
- c) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";
- d) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.4 "Friuli Centrale";
- e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n.5 "Friuli Occidentale";

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a) e b) della citata Legge Regionale n. 17/2014 a decorrere dal 1 gennaio 2015:

-l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e la nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" sono rette da un unico commissario straordinario, per le finalità di cui all'articolo 4 medesimo;

-l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine e la nuova Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" sono rette da un unico commissario straordinario, per le finalità di cui all'articolo 4 medesimo;

Dato atto che l'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico <<Burlo Garofolo>> di Trieste e <<Centro di riferimento oncologico>> di Aviano) dispone che ai direttori generali degli istituti in parola si applica il trattamento economico, lo stato giuridico e

previdenziale, le modalità ed i requisiti richiesti per la nomina, previsto per le aziende sanitarie regionali;

Vista la DGR n. 55 del 17 gennaio 2014, recante la rideterminazione dei parametri di riferimento degli enti del Servizio sanitario regionale sulla base dei quali è determinato il trattamento economico da riconoscere a ciascuno dei predetti enti;

Atteso che ai sensi della normativa predetta, occorre determinare anche per l'anno 2015 gli obiettivi al cui raggiungimento è collegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale, da corrispondere ai commissari straordinari/direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale;

Richiamata la DGR n. 394 del 6 marzo 2015, avente ad oggetto "LR. 49/96, art. 12: Linee annuali per la gestione del SSR per l'anno 2015. Approvazione definitiva" con la quale sono stati definiti i principali riferimenti programmatici connessi alla pianificazione strategica regionale e al processo complessivo di organizzazione del SSR;

Considerato che, con le Linee annuali per la gestione del SSR di cui sopra sono stati fissati dei vincoli operativi relativamente alla farmaceutica ospedaliera, ai dispositivi medici, al numero di prestazioni ambulatoriale, al tasso di ospedalizzazione, alle manutenzioni ordinarie edili impiantistiche e all'attuazione di quanto disposto dal DL 95/2012 art. 15 c.13 relativamente ai beni e servizi;

Ritenuto, quindi, di provvedere all'approvazione del Patto tra Regione e commissari straordinari/direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, rappresentato dall'allegato unico facente parte integrante del presente provvedimento, e quindi:

- di determinare gli obiettivi per l'anno 2015 da assegnare ai singoli commissari straordinari/direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, con i relativi risultati attesi, modalità di valutazione e valore ponderale attribuito ai medesimi, ai quali è ricollegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale, come indicato nel documento e nelle relative tabelle allegate al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, che contengono anche i criteri generali che verranno utilizzati per la valutazione degli stessi obiettivi;
- di fissare la predetta quota integrativa fino ad un massimo del 10% del compenso annuo onnicomprensivo lordo di base spettante ai sopra citati organi di vertice degli enti del Servizio sanitario regionale;
- di stabilire che in presenza di una perdita d'esercizio, riferita alla gestione complessiva, non si darà luogo alla corresponsione della quota integrativa;
- di stabilire che il rispetto dei vincoli operativi sopracitati costituisce prerequisito ai fini della valutazione degli obiettivi annuali;
- di vincolare il 25 per cento del compenso integrativo dei commissari straordinari/direttori generali al rispetto dei tempi massimi di attesa di cui l'art 7, comma 2 della L.R. n. 7 del 26 marzo 2009;
- di stabilire che, costituisce prerequisito ai fini della valutazione degli obiettivi legati ai tempi di attesa, il mantenimento dell'apertura delle agende e quindi la prenotabilità costante di tutte le prestazioni, anche in caso di interruzione temporanea di erogazione dei servizi (DGR 1439/2011, art. 17 "Sospensione di agende e attività");
- di stabilire che la quota integrativa sarà corrisposta in misura proporzionale al livello di raggiungimento dei risultati attesi;

Ritenuto che, ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento conclusivo del procedimento per la corresponsione del trattamento integrativo, il monitoraggio degli indicatori di risultato venga effettuato dalla Direzione centrale salute integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, utilizzando gli elementi e i dati risultanti dai documenti adottati a consuntivo dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2015 approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49, nonché di altri atti ufficiali in suo possesso;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità:

DELIBERA

1. di approvare il Patto tra Regione e i Commissari straordinari/Direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale recante l'assegnazione, ai singoli commissari straordinari/direttori generali degli enti del Servizio sanitario regionale, degli obiettivi ai quali è collegata la corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuale per l'anno 2015, come precisato nelle tabelle di cui al documento allegato facente parte integrante del presente;
2. di determinare nella misura massima del 10% la quota integrativa di cui al punto 1);
3. di stabilire che, ai fini dell'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del provvedimento conclusivo del procedimento per la corresponsione del trattamento integrativo, il monitoraggio degli indicatori di risultato sarà effettuato dalla Direzione centrale Salute integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, utilizzando, in particolare, gli elementi e i dati risultanti dai documenti adottati a consuntivo dagli Enti del Servizio sanitario regionale per l'anno 2015 approvati dalla Giunta regionale con le procedure di cui all'articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE